



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017

1. Ricorso Sig.ri BRAVI Aurelio e ANNIBALLI Antonio (all'epoca dei fatti Presidente e allenatore soc. A.S.D. Azzurra)

per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo presentato il 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017)

La C.F.A., dichiarata l'ammissibilità del ricorso, lo **ACCOGLIE**, annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame del merito.

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO INTERREGIONALE

avverso il proscioglimento del sig.:

1. Rossi Matteo, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato, che avrebbe svolto attività sportiva in favore delle società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto Calcio, per violazione degli artt.1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1 e 4 C.G.S.;

e delle società:

2. ASD Arenzano FC per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S.;
3. ASD CFFS Cogoleto Calcio per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S.;

seguito proprio deferimento - nota n. 11259/478 pf16-17 MB/GR/pp del 12.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

3. Ricorso SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL

avverso le sanzioni:

1. inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Fresco Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 22 bis NOIF;
2. ammenda di € 1.000 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 12668/839 pf 16-17 GP/blp del 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Fresco Luigi e l'ammenda a € 800,00 per la società SSD Virtus Vecomp Verona.

4. Ricorso Sig. NOCENTINI Adriano (all'epoca dei fatti dirigente della società SC Molassana Boero) RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3, inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 commi 2 e 4 C.G.S., in relazione all'art. 96 NOIF – nota n. 11523/479 pf 16-17 MB/GR/pp del 19.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

